



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2011  
COM(2011) 406 definitivo

2010/0044 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo**

**1. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2010) 76 def. - 2010/0044(COD)]:	11 marzo 2010.
Data del parere del Comitato delle regioni:	9 giugno 2010.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	16 dicembre 2010.
Data di trasmissione della proposta modificata:	Non pertinente.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	19 luglio 2011.

**2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

Gli obiettivi generali del marchio del patrimonio europeo consistono nel rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei, in particolare dei giovani, all'Unione europea sulla base dei valori comuni e degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei nonché della consapevolezza della diversità nazionale e regionale, e nell'incoraggiare il dialogo interculturale.

A questo scopo il marchio intende valorizzare il valore simbolico e il profilo di siti che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione europea e diffondere fra i cittadini una maggiore conoscenza della storia europea e della costruzione dell'Unione europea nonché del patrimonio culturale comune, pur nella diversità, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani che sono alla base del processo di integrazione europea.

Il marchio è destinato inoltre a contribuire alla promozione del turismo culturale, con le sue eventuali rendite economiche.

### 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

#### 3.1 Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio in prima lettura

La Commissione europea può accettare pienamente la posizione del Consiglio, frutto di negoziati costruttivi tra le tre istituzioni e conforme agli obiettivi essenziali e all'impostazione di fondo della proposta iniziale della Commissione stessa.

#### 3.2 Accordo nella fase di posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio è il risultato di intensi negoziati interistituzionali che hanno fatto seguito all'adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura avvenuta il 16 dicembre 2010. Grazie a riunioni informali e tecniche è stato possibile pervenire a compromessi su diverse questioni non ancora definite.

In seguito ai negoziati, il 15 aprile 2011 il Coreper ha raggiunto un accordo sul testo. Il 9 maggio 2011 il presidente della commissione CULT del Parlamento europeo, la sig.ra Doris Pack, ha inviato una lettera alla presidenza ungherese confermando che in caso di adozione della posizione, da parte del Consiglio, in prima lettura del testo approvato dal Coreper (previa verifica effettuata da giuristi linguisti) avrebbe raccomandato alla commissione CULT e successivamente all'intero Parlamento in sessione plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti in seconda lettura del Parlamento. Tenendo presente questi presupposti, il 19 maggio 2011 il consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" ha raggiunto un accordo politico.

I punti principali di negoziazione su cui si è raggiunto un accordo da parte delle tre istituzioni sono indicati di seguito.

- In una prima fase, il marchio del patrimonio europeo sarà esclusivamente aperto alla partecipazione degli Stati membri. Nell'ambito della prima valutazione dell'azione si discuterà l'opportunità di ampliarne la copertura geografica.
- La selezione dei siti avrà luogo ogni due anni al fine di evitare un aumento eccessivamente rapido del numero dei siti che ricevono il marchio, in quanto ciò potrebbe inficiare la qualità generale e il prestigio del nuovo marchio.
- Diversi siti appartenenti allo stesso Stato membro avranno la possibilità di concordare una tematica specifica in modo da presentare un'unica candidatura ("siti tematici nazionali").
- I "siti transnazionali" saranno conteggiati entro la quota attribuita allo Stato membro che avvia il processo di candidatura, e questo unicamente al fine di evitare di introdurre un'ulteriore complessità di gestione e di non scoraggiare gli Stati membri dall'effettiva partecipazione in tali siti.
- Le disposizioni transitorie applicabili in particolare a quei siti a cui era stato già assegnato un marchio nell'ambito della precedente iniziativa intergovernativa sono state mantenute nel testo. Esse sono state tuttavia semplificate ed è stato precisato più chiaramente che durante questo periodo tali siti saranno valutati secondo i criteri della nuova iniziativa e seguiranno la stessa procedura degli altri siti.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione si dichiara pienamente favorevole ai risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione del Consiglio in prima lettura.